



Tribunale di Ferrara

Giudice del Registro delle Imprese
dott.ssa Anna Ghedini

ATTO DI INDIRIZZO

n. 1/2023 del 9 febbraio 2023

DEPOSITO DI DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DI CONTRATTO DI AFFITTO DI
AZIENDA A SEGUITO DI RECESSO - ISCRIZIONE A CURA DEL SOGGETTO
INTERESSATO - ART. 2556 C.C.

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

1. Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
2. Richiamato, in particolare, il comma 2 del predetto art. 2188 che stabilisce che il Registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale;
3. Richiamato l'articolo 2556 del codice civile relativo all'obbligo di iscrizione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, *"a cura del notaio rogante o autenticante"*;
4. Preso atto delle problematiche evidenziate dal Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Ferrara, per le vie brevi, in ordine alla necessità di fornire un orientamento univoco in merito alla legittimazione - al di fuori degli obblighi (come tali sanzionati ex art. 2630 c.c.) previsti dalla legge - dei soggetti comunque *"interessati"* ai sensi dell'articolo 2189 c.c. quale disposizione applicabile a tutte le tipologie di iscrizione correlate a qualsiasi tipologia di

impresa (ivi comprese quelle di natura societaria);

5. Considerato che è frequente l'apposizione di una clausola nei contratti di cessione o di affitto di azienda in cui a seguito della manifestazione di volontà di uno dei contraenti (tipicamente tramite atto scritto - anche nella forma di corrispondenza - di natura "unilaterale" veicolato con uno strumento che ne assicura la tracciabilità della comunicazione quale la tradizionale lettera raccomandata o la PEC - Posta elettronica certificata) si produce lo scioglimento del relativo contratto;
6. Ritenuto che per tali casistiche, in cui l'effetto estintivo del contratto è correlato ad elementi di tipo oggettivo (quali, ad esempio, il decorso del tempo in caso di clausola di recesso con preavviso) appare opportuno consentirne l'iscrizione del registro delle imprese al soggetto titolare di un "interesse" ai sensi dell'articolo 2189 c.c. a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio obbligo derivante correlato all'intervento del notaio, peraltro solo nella fattispecie di iscrizione del titolo iniziale avente natura "contrattuale" (art. 2556 comma 1);
7. Preso atto e condiviso l'orientamento della più autorevole dottrina in materia di Registro delle Imprese secondo cui sussiste un principio generale *"devono (e - va rimarcato - non semplicemente "possono") essere iscritti, pur in assenza di apposite previsioni, tutti gli eventi modificativi o estintivi di situazioni già iscritte"* (C. Ibba *"Il Registro delle Imprese"* in Trattato di Diritto Privato a cura di G. Iudica e P. Zatti);
8. Ritenuto il recesso con preavviso un "fatto" correlato al decorso del tempo a seguito di una manifestazione di volontà di natura "unilaterale" che per principio generale produce effetto nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario, e che tale manifestazione di volontà, di regola formalizzata con scrittura privata, debba rivestire ai fini pubblicitari la forma prevista dall'articolo 11 del D.P.R. 581/1995 che prevede la possibilità di deposito di *"copia autentica"* ;
9. Ritenuto, che rivesta sul piano sostanziale lo status di *"copia autentica"* oltre alla copia redatta con l'intervento del notaio, anche la copia informatica di

originale analogico redatta ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) anche dai soggetti iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali ai sensi in qualità di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge con riferimento dell'articolo 31, comma 2 quinquies della legge n. 340/2000;

10. Ritenuto che tale ultima previsione (art. 31, comma 2 quinquies della legge n. 340/2000) vada interpretata, al di là del tenore letterale, sul piano sistematico al fine di consentire il deposito di atti non necessariamente di natura "societaria" per i quali la legge non prevede obbligatoriamente l'intervento notarile, quale appunto la comunicazione (unilaterale) di recesso che comporta lo scioglimento di un contratto di trasferimento o di affitto di azienda, per il quale la legittimazione al deposito viene individuata in capo a qualsiasi soggetto interessato ai sensi dell'art. 2189 c.c. (ad esempio una parte contrattuale, tipicamente il soggetto recedente, che potrebbe non avere la "collaborazione" della controparte al fine di predisporre un atto notarile bilaterale in cui formalizza lo scioglimento del contratto) ;

EMANA


IL SEGUENTE
ATTO D'INDIRIZZO

al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese presso
presso la Camera di Commercio di Ferrara

E' consentita l'iscrizione nel registro delle imprese di atti di volontà unilaterali (anche in forma di corrispondenza) comportanti lo scioglimento di un contratto di trasferimento o di godimento di azienda già iscritto ai sensi dell'art. 2556 c.c. nella forma della copia informatica di originale analogico resa autentica con l'intervento di un notaio o di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

Si comunichi autorizzando la pubblicazione sul sito web dell'ufficio del Registro delle imprese come da prassi.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Mauro Maria Leone


Il Giudice del Registro delle Imprese
dott.ssa Anna Ghedini

